

# 2

## La fiscalità delle donazioni

### 2.1 Alcuni concetti base

#### **Detrazione e deduzione**

La **detrazione** è la somma di quelle spese che possono essere sottratte dalle imposte da pagare.

La **deduzione** è la somma di spese che possono essere sottratte prima della determinazione dell'imposta da pagare.

Mentre la **detrazione** è fissa, quale che sia il reddito del donante, la

**deduzione**, agendo sul reddito stesso, per effetto

dell'imposizione progressiva vigente, è tanto maggiore quanto maggiore è il reddito del donante: al minimo è pari al 23% (primo scaglione di aliquota) al massimo al 43% (quinto scaglione).

Attenzione: alcuni redditi sono molto bassi, tali da non dare luogo ad imposizione, con conseguente annullamento di tutti gli effetti di detrazione-deduzione.

È comunque possibile donare somme superiori ai limiti previsti, senza ottenere ulteriori risparmi d'imposta.

#### **Modalità di erogazione**

Il donatore, per ottenere un risparmio d'imposta (da detrazione o da deduzione), deve effettuare l'erogazione tramite banca o conto corrente postale, o con assegni, carte di debito, carte di credito. La donazione in contanti non consente al donatore di beneficiare di alcuna agevolazione.

#### **Non cumulabilità**

I regimi di detrazione e deduzione previsti dal Codice del Terzo Settore non sono cumulabili. Rimane fermo che i soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non possono cumulare la

deducibilità o detraibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

## 2.2 I soggetti della donazione

### Chi dona

I soggetti che possono ottenere risparmi fiscali dalle erogazioni liberali sono le persone fisiche, gli enti e i cd soggetti IRES, cioè le aziende.

### Cosa dona

Le donazioni oggetto della deducibilità possono essere tanto quelle in denaro quanto quelle in natura; per la definizione delle tipologie dei beni in natura e dei criteri e delle modalità di valorizzazione delle liberalità, si è in attesa di un decreto ministeriale ancora da emanare. Proprio in considerazione della mancanza di detto decreto, nella presente edizione non si esporranno le specifiche relative alle donazioni di beni.

## 2.3 A chi dona: ad Onlus, ODV e APS

A partire dal 1 gennaio 2018, e fino a quando non sarà operativo il Registro unico nazionale del terzo settore, le organizzazioni che possono far utilizzare ai propri donatori la norma riservata agli ETS sono:

- le ONLUS, che hanno ottenuto dalla locale Direzione Regionale delle Entrate l'iscrizione presso l'Anagrafe Tributaria Unica delle ONLUS;
- le Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro locale omonimo;
- le Cooperative sociali in quanto ONLUS di diritto;
- le Organizzazioni non governative iscritte all'elenco tenuto dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
- **le Associazioni di Promozione Sociale** iscritte al registro locale o nazionale omonimo.

## 2.4 Quale tipo di risparmio fiscale

### BENEFICIO PER LE PERSONE FISICHE

ETS (APS, ONLUS, COOPERATIVE SOCIALI, ONG)

Detrazione al 30% fino a € 30.000

Organizzazioni di volontariato (solo in denaro)

Detrazione al 35% fino a € 30.000

### *In alternativa*

ETS (ODV, APS, ONLUS, COOPERATIVE SOCIALI, ONG)

Deduzione fino al 10% reddito complessivo dichiarato

### BENEFICIO PER LE AZIENDE E PER GLI ENTI

ETS (ODV, APS, ONLUS, COOPERATIVE SOCIALI, ONG)

Deduzione fino al 10% reddito complessivo dichiarato

In merito alla **detrazione** (art 83, comma 1 del CTS), il contribuente calcola il suo risparmio fiscale applicando la misura del 30% alla sua donazione, fino al limite di 30.000 euro di donazione.

Nel caso in cui il beneficiario fosse una ODV, il contribuente applica il 35% di detrazione (sempre nel limite di 30.000 euro di erogazione). In questo caso la

detrazione al 35% è ammessa per le sole erogazioni in denaro.

In relazione alle **deduzioni** (art. 83, comma 2 del CTS), la nuova norma reca un'importante novità: nel caso in cui il reddito complessivo dichiarato venga decurtato da ulteriori deduzioni in misura tale che la deduzione di cui si avrebbe diritto (per la donazione) non può essere

interamente goduta, il donatore (persona fisica o azienda o ente) può portarsi in deduzione quanto non utilizzato negli anni successivi fino al quarto successivo alla prima dichiarazione.

### **Esempio:**

Il sig. Rossi ha un reddito di 100.000 euro. Può quindi dedurre le erogazioni fino ad un massimo di 10.000 euro (10% di 100.000 euro). In effetti, nel corso del 2018 effettua una donazione (per banca) pari a 10.000 euro. Nel 2019 scopre che il suo reddito complessivo è sì di 100.000 euro, ma che per effetto di ulteriori deduzioni (spese mediche, contributi previdenziali ...) esso è sceso ad 8.000 euro. A fronte di ciò, il contribuente può portare nella dichiarazione presentata nel 2019 una deduzione pari a 8.000 euro e i restanti 2.000 euro li può portare a deduzione nelle dichiarazioni dei successivi 4 anni, nel primo anno in cui vi sia "capienza".

## **2.5 Quanto si risparmia**

### **Persone fisiche**

Come noto, alle persone fisiche si applicano aliquote via via crescenti al crescere del reddito dichiarato. L'IRPEF è un'imposta progressiva che prevede diversi scaglioni. All'aumentare del reddito e al superamento del limite di ogni scaglione si applicano le aliquote dei precedenti scaglioni i cui risultati si sommeranno con la parte dell'ultimo scaglione.

Ad esempio, se il sig. Bianchi dichiara un reddito di € 35.000, gli si applicherà per i primi 15mila euro l'aliquota del 23%, per i successivi 13mila euro (fino a € 28.000) il 27%, e per gli ultimi 7mila euro l'imposta sarà dovuta per il 38%.